# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala

**ORDINANZA N. 09/2017**

*Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo di Tonno Rosso (Thunnus Thynnus) nel Circondario Marittimo di Marsala*

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Marsala:

VISTO Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CEE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;

VISTO il Reg. (CEE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CCE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 404/2011;

VISTO il Reg. (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 07 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001;

VISTO Reg. (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio;

VISTO La Raccomandazione ICCAT 15-10, che disciplina la gestione elettronica del documento di cattura del tonno rosso (eBCD);

VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20/12/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (CE) n. 1984/2003 del 08/04/2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativa al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

VISTA il D.D. n. 0008746 in data 10 aprile 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura - contenente "Disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso 2017";

VISTO: l'elenco allegato al D.D. n. 0008447 in data 07 aprile 2017 del Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura - che qualifica il porto di Marsala quale "porto designato" per lo sbarco del Tonno rosso;

VISTA: la Circolare n. 12780 in data 15.06.2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avente ad oggetto "Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso"

VISTA la Circolare serie "controllo pesca" n. 001 – SCIP edizione 2015, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTI Il D.M. 10 novembre 2011 ed il D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011;

VISTA La propria precedente Ordinanza n. 05/2016 in materia di disciplina dell'attività di sbarco del tonno rosso nell'ambito del porto di Marsala;

RITENUTO necessario disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso nell'ambito del porto di Marsala quale porto designato, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, fissando i punti e gli orari di sbarco al fine di consentire l'esecuzione dei previsti controlli sul rispetto delle vigenti normative e per rendere attuativo l'obbligo della comunicazione preventiva di sbarco;

VISTI l'articolo 62 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento per la navigazione marittima;

## ORDINA

### Art. 1

(*Campo di applicazione e finalità*)

1. La presente Ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo, nell'ambito del porto designato di Marsala, delle catture di tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se accessorie o accidentali.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si fa espresso rinvio a definizioni e norme del Reg. (UE) 2016/1627 nonché, per la presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (eBCD), alla Raccomandazione ICCAT 15-10.

### Art. 2

(*Periodi in cui è consentita la pesca di tonno rosso*)

1. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato "palangaro pelagico" per le navi da cattura di lunghezza non superiore a 24 m è consentita dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
2. La pesca del tonno rosso con reti a "circuizione" è consentita dal 26 maggio 2017 al 24 giugno 2017, rimanendo altresì, confermata l'impossibilità di prolungare, fino ad un massimo di giorni 5 (cinque), tale periodo qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo marine particolarmente avverse.
3. La pesca sportiva e/o ricreativa del tonno rosso è consentita dal 16 giugno 2017 al 14 ottobre 2017.
4. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato "tonnara fissa" è consentito dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
5. Al di fuori dei citati periodi di cui ai commi del presente articolo che precedono, la pesca del tonno rosso è vietata e può essere interrotta, anche nei periodi in cui sarebbe consentita, quando si raggiungono le quote assegnate per ciascuna tipologia di pesca e/o per ciascuna imbarcazione da pesca autorizzata alla cattura.

6. È assolutamente vietato l'utilizzo di aeromobili per la ricerca e localizzazione dei banchi di tonno la cui taglia minima è di 30 (trenta) chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza alla forca (misurata dall'estremità della mascella superiore all'estremità di raggio più corto della coda con le deroghe ed eccezioni previste dall'articolo 3.3 del Decreto Ministeriale del 10/04/2017 richiamato in epigrafe e come meglio specificato all'articolo 8 della presente ordinanza. Sono tassativamente vietate le catture di tonno rosso mediante l'impiego di *"reti da posta fisse"* e *"reti derivanti".*

**Art. 3**

(*Orari e punti di sbarco e di trasbordo*)

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Marsala lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso è consentito esclusivamente presso i seguenti punti del porto di Marsala:

   a. **Banchina dei Mille**;

   b. **Banchina Pescherecci.**

   Nei seguenti orari:

   **- giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00;**

   **- sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00;**

   **- sono esclusi la domenica e festivi.**

   La suddetta assegnazione non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

2. Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Marsala.

**Art. 4**

(*Adempimenti preventivi allo sbarco di tonno rosso*)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria, che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso in quanto assegnataria di propria quota tonno, oppure quale cattura accessoria e che intenda sbarcare tali tonni nel porto di Marsala, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in Allegato 1 alla presente Ordinanza (Formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:
   a. Orario di Previsto Arrivo (OPA);
   b. Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
   c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture;

   Nel caso di nave da pesca extracomunitaria la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la prevista domanda d'approdo, può essere effettuata mediante:
   a. Trasmissione del modello Via E-mail all'indirizzo: ucmarsala@mit.gov.it;
   b. Telefonicamente, al n. 0923/951184 o 0923/951030, fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti.

**Art. 5**

(*Documentazione da produrre per lo sbarco e relativi controlli*)

1. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista dal Reg. (UE) 2016/1627 e dalla Circolare MIPAAF n. 0008746 del 10.04.2017 citati in premessa.

2. In particolare, il comandante, o il suo rappresentante, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco, dovrà presentare al personale dell'Autorità Marittima incaricato dei controlli e presente in banchina la seguente documentazione:
   a. copia dei modelli T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;
   b. Logbook "Modello Atlantico UE", correttamente compilato fino alla mezzanotte del giorno precedente lo sbarco;

3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.

4. Entro le 48 ore successive allo sbarco, il comandante, o il suo rappresentante, e l'"operatore" responsabile della prima vendita dovranno, rispettivamente, produrre la seguente documentazione:
   a. Logbook "Modello Atlantico UE", correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate;
   b. Copia della "nota di vendita" o "dichiarazione di assunzione in carico" con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011, citati in premessa;

   Entro tale termine dovrà essere registrato, sul relativo portale web dell'ICCAT, il documento di cattura elettronico eBCD con l'indicazione dell'acquirente, in caso di commercializzazione;
   **In ogni caso, nessun esemplare di tonno rosso potrà essere commercializzato prima della validazione, da parte dell'Autorità Marittima di Marsala, del relativo e-BCD.**

**Art. 6**

(*Adempimenti relativi ai trasbordi*)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che intenda fare scalo nel porto di Marsala per ricevere da altro peschereccio quantitativi di tonni rossi, deve trasmettere a questa Autorità marittima, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in Allegato 1 alla presente Ordinanza (Formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:
   a. data e Orario di Previsto Arrivo (OPA);
   b. quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
   c. area geografica in cui sono state effettuate le catture;
   d. il proprio nome e numero di iscrizione ICCAT nonché dell'unità da pesca che consegna il tonno;
   e. il quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare.

2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata nelle medesime modalità indicate nel precedente art. 3.
3. Nel caso di peschereccio extracomunitario la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo.
4. Il trasbordo può avere luogo solo previa esibizione a questa Autorità marittima della seguente documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 2016/1627:
   a. autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
   b. trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.
5. Entro e non oltre le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, alle medesime autorità indicate al precedente comma 4, deve essere consegnata la relativa dichiarazione di trasbordo (in calce alla relativa pagina del Log-book), unitamente alla dichiarazione di trasbordo ICCAT.
6. Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire nelle banchine indicate al precedente articolo 2 o presso i punti di volta in volta individuati da questa Autorità Marittima in ragione di qualunque necessità o opportunità di carattere operativo e comunicati direttamente alle unità da pesca interessate.

**Art. 7**

*(Compilazione e presentazione del log-book)*

1. Fermi rimanendo gli obblighi europei in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la campagna di pesca del tonno rosso 2017.
2. I comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book utilizzando il previsto modello allegato al citato decreto.
3. Tale documento deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo ogni riga per giorno anche se in navigazione nonché in caso di catture zero. Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto, a prescindere dall'effettuazione di operazioni di trasbordo/trasporto, per le quali è obbligatorio l'utilizzo di un porto designato, il comandante deve presentare il pertinente Log-sheet all'Autorità Marittima marsalese.
4. I comandanti delle unità da pesca autorizzate alle catture del tonno rosso con il sistema palangaro (l.f.t. ≤ 24 metri) devono trasmettere alla Direzione Generale della Pesca una comunicazione settimanale di cattura secondo il format in allegato 7 al DD n. 08746 del 10/04/2017.

**Art. 8**

(*Ulteriori disposizioni*)

1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.

2. E' fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto in banchina.
3. Al termine dello sbarco/trasbordo, a cura dei comandanti delle unità interessate, dovrà essere assicurata l'accurata pulizia della banchina utilizzata per le operazioni.

**Art. 9**

(*Taglie minime*)

1. In ottemperanza alle disposizioni dalla Circolare MIPAAF n. 0008746 del 10.04.2017 citato in premessa, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è ***di 30 Kg o di 115 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda)*** , con le seguenti deroghe e/o eccezioni:
   a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar adriatico ai fini dell'allevamento;
   b. Tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

   Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari.

   E' vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

**Art. 10**

(*Catture accessorie*)

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche. Restano confermati i limiti previsti dall'articolo 16 del Regolamento (CE) 1627/2016 (5% delle catture totali presenti a bordo) e dall'articolo 4 comma 2 del D.M. 27/07/2000 come modificato dall'art. 6 comma 1 del D.D. 008447 del 07/04/2017 citato in premessa (900 Kg annui).
2. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati dovendo sbarcare il tonno rosso esclusivamente in un porto designato ed attenendosi, per quanto concerne il porto di Marsala, alle pertinenti previsioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4.
3. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale Pesca consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste con conseguente azione sanzionatoria.

**Art. 11**

(*Pesca sportiva e ricreativa*)

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*), già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in

mare", deve presentare all'autorità marittima una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello allegato 3.

2. Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione munita del nulla osta dell'Autorità Marittima tra i documenti di bordo.
3. lo sbarco del pescato dovrà avvenire con le stesse modalità di cui all' art. 3 della presente ordinanza.
4. Entro 4 ore dallo sbarco presentare la dichiarazione di cattura, di cui all'allegato 4, alla medesima autorità del luogo di sbarco, in caso di pesca ricreativa; a quella del luogo in cui si è svolta la manifestazione, se trattasi di pesca sportiva.
5. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 giugno di ogni anno. Tuttavia un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.
6. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso. Nella stessa giornata non è consentita più di una battuta di pesca. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così come disposto dal Reg. Ce n° 1627/2016 e deve essere sbarcato integro. È vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

**Art. 12**

(*Sanzioni*)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:
   a. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" come modificato con Legge 28 luglio 2016, nr. 154;
   b. Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall'art. 18 del Regolamento CE 178/2002 in materia di rintracciabilità;
   c. violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 c.d. "pacchetto igiene" – D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007;
   d. inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: artt 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
   e. inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima: art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale.

**Art. 13**

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. L'Ordinanza n. 05/2016 citata in premessa è abrogata.

2. Sono, altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria.
3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applicano i contenuti del D.D. n. 0008746 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura - datato 10 aprile 2017 nonché del D.D. n. 0008447 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura - datato 07 aprile 2017 unitamente agli allegati degli stessi.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale:

   http://www.guardiacostiera.gov.it/marsala/ordinanze-e-avvisi

Marsala, lì 12/04/2017

IL COMANDANTE
TV(CP) Gian Luigi BOVE
Documento firmato in originale agli atti

Allegato 1

# FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA

**(Sbarrare la voce che interessa)**

○ **SBARCO (1) (nel porto designato di Marsala)**

Nome nave: …… N° d'iscrizione: …… N° ICCAT: ……

| Orario previsto di arrivo | Quantitativo stimato a bordo | | Zona in cui sono avvenute le catture (Lat. / Long.) |
|---|---|---|---|
| | Kg. | N. di esemplari | |
| | | | |

○ **TRASBORDO (2) (nel porto designato di Marsala)**

Nome nave trasbordante: …… N° di iscrizione: …… N° ICCAT: ……..……

Nome nave ricevente: …..…… N° di iscrizione: …… N° ICCAT: ……..……

| Orario previsto di arrivo | Quantitativo stimato a bordo | | Zona di cattura (Lat. / Lon.) | |
|---|---|---|---|---|
| | Kg. | N° di esemplari | | |
| | | | | |
| | Quantitativo stimato da trasbordare | | | |
| | Kg. | N° di esemplari | | |
| | | | | |

○ **TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA**

Tipo unità trasferente: ( )nave da cattura ( )rimorchiatore ( )azienda d'ingrasso ( )tonnara fissa
*Barrare la voce che interessa*

Nome unità trasferente:…….…… N° iscrizione:…..…… N° ICCAT: ……

Tipo unità ricevente: ( )nave da cattura ( )rimorchiatore ( )azienda d'ingrasso ( )tonnara fissa
*Barrare la voce che interessa*

Nome unità ricevente:……... N° iscrizione:…..……..… N° ICCAT: ……..……

Nome Farm di destinazione:……..…….. N° ICCAT: ……..……

| Orario previsto di trasferimento | Quantitativo stimato catturato | | Zona di catture (Lat. / Lon.) | |
|---|---|---|---|---|
| | N° di esemplari | Kg. | | |
| | | | | |
| Numero Gabbie | Quantitativo stimato da trasferire | | Zona di trasferimento (Lat. / Lon.) | |
| | N° di esemplari | Kg. | | |
| | | | | |

Data _____Ora_____ Firma_____

| | |
|---|---|
| **Parte riservata all'Autorità Marittima/MIPAAF-DG Pesca**<br><br>Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____ N° Registro _____<br><br>Firma operatore_____ | *Timbro dell'Ufficio* |

Allegato 2

# ESTRATTO PIANO NAUTICO PORTO DI MARSALA

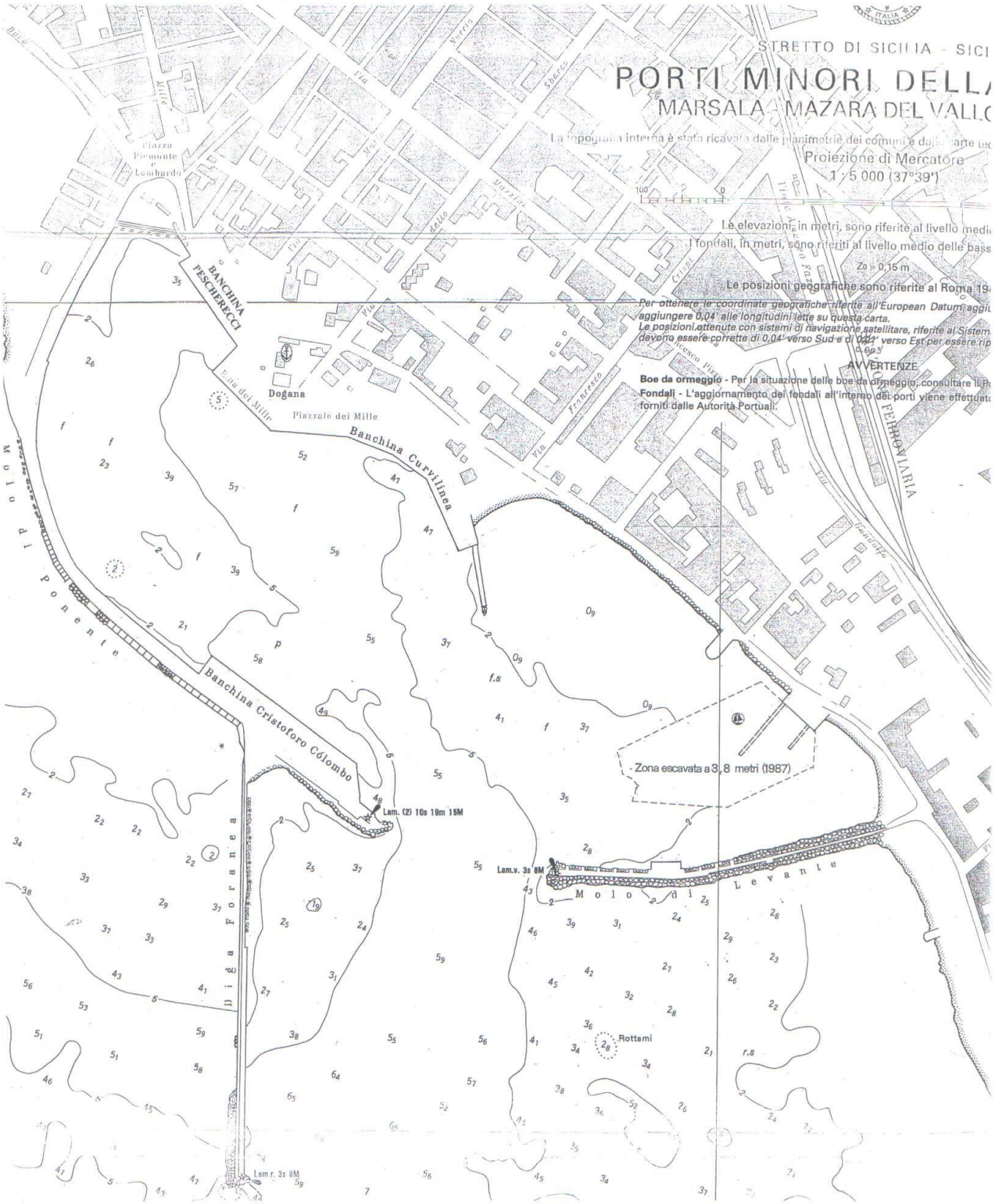

**Allegato 3**

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala

Oggetto: artt. 18 e 19 del Reg. CE n° 1627/2016

Il sottoscritto_____ , nato a_____(____)

Il_____ e residente in_____ provincia di (____) in via_____, n°_____, in qualità di proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto: *(barrare la casella che interessa)*

□ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____ e di lunghezza f.t. mt. _____ di colore _____;
□ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed iscritta al n°_____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di_____,

di stanza nel porto di _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca: □ SPORTIVA □ RICREATIVA *(barrare ciò che interessa)* del tonno rosso (thunnus thynnus) con la suddetta unità da diporto, per il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.
Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che:
- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per ogni battuta di pesca e che in un giorno si può effettuare un'unica battuta di pesca;
- l'esemplare catturato deve essere sbarcato integro;
- la taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.14 comma 2 del Regolamento CE 1627/2016;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc..) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere inoltrata la dichiarazione di cattura: se pesca ricreativa all'Autorità marittima del porto di sbarco; se pesca sportiva all'Autorità marittima del luogo della manifestazione;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Luogo, data

FIRMA

_____

Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala
Nulla-osta n° ____/_____
rilasciato il _____
valido fino al _____

*timbro* firma

_____

**Allegato 4**

PESCA RICREATIVA / SPORTIVA DEL TONNO ROSSO

DICHIARAZIONE DI CATTURA

Nome dell'unità e/o Numero di iscrizione dell'unità da diporto:....., .....

Cognome e Nome del conducente dell'unità da diporto .....

……

Riferimento comunicazione (VHF/CELLULARE) in data ..... ..alle ore ….....

All'Ufficio Marittimo di:..... .....

Porto di sbarco: _____

| Data della cattura | Quantitativi catturati (Kg) | Numero esemplari | Posizione | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Latitudine | Longitudine |
| | | 1 | | |

L'esemplare catturato viene sbarcato integro.

Data

Firma del conducente dell'unità

_____

***Modalità per effettuare la comunicazione preliminare***

E' fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.
E' possibile contattare la Sala Operativa dell'Autorità Marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale 12 (156,600 Mhz - canale di lavoro).
La presente dichiarazione deve essere inoltrata entro 4 ore dallo sbarco: all'Autorità marittima del porto di sbarco, se pesca ricreativa; all'Autorità marittima del luogo della manifestazione, se pesca sportiva.